

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/307 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triclopir****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/74/CE della Commissione⁽²⁾ ha inserito il triclopir come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾, a condizione che gli Stati membri interessati garantissero che il notificante, su richiesta del quale il triclopir era stato iscritto in detto allegato, fornisse informazioni supplementari di conferma sulla valutazione dei rischi per uccelli e mammiferi dovuti ad esposizioni acute e di lunga durata e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all'esposizione al metabolita 6-cloro-2-piridinol.
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, l'Irlanda, entro i termini previsti, informazioni supplementari per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.
- (4) L'Irlanda ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante e, il 25 gennaio 2011 e il 22 novembre 2013, ha presentato agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la propria valutazione sotto forma di due addenda al progetto di relazione di valutazione.
- (5) La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite dal notificante abbiano dimostrato l'impossibilità di escludere un rischio inaccettabile per gli uccelli e i mammiferi, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione di riesame relativa al triclopir.
- (7) La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite completamente e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per gli uccelli e i mammiferi, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.
- (8) Si conferma che la sostanza attiva triclopir deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli uccelli e dei mammiferi, è però opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare limitandone l'uso.
- (9) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (10) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triclopir.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

